



Città di San Donaci
Comando Polizia Locale

Tel./fax n. 0831/635014 – tel. n. 0831/631226 – 681638

vincenzo.elia@sandonaci.net

info@pec.sandonaci.net

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 65 DEL 18/09/2017

IL COMANDANTE

- Vista l'istanza del 18/09/2017 del sig. Perrone Fernando Antonio, titolare della ditta omonima con sede in San Donaci, con la quale ha chiesto l'autorizzazione per l'occupazione del suolo con autobetoniera per lavori edili presso l'abitazione sita in via F Filazi per i giorni 20 e 21 settembre 2017, dalle ore 07:00 alle ore 17:00;
- Visto il D.lgs 15/11/93, n.507;
- Visto il D.lgs 30/04/92, n.285 (Codice della Strada) e relativo Reg. di esecuzione;
- Visto il Regolamento Comunale riguardante l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

CONCEDE

a titolo temporaneo quanto sopra richiesto con le precisazioni, direttive e prescrizioni sotto riportate; l'occupazione deve intendersi concessa per i giorni 20 e 21 settembre 2017, dalle ore 07:00 alle ore 17:00, e si intende nulla qualora le opere da eseguire non siano state autorizzate dai soggetti competenti;

A CONDIZIONE CHE:

- Al momento del rilascio della presente autorizzazione sia stata già corrisposta la tassa per l'occupazione del suolo pubblico per m 2,00;
- siano rispettate le disposizioni vigenti nonché ogni altra prescrizione contenuta nel Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- siano osservate le prescrizioni riportate sul presente atto nonché eventuali particolari disposizioni impartite da parte degli organi di controllo;
- il presente atto ed i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione siano custoditi ed esibiti dal titolare a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione;
- che l'intera area di ingombro venga delimitata con opportuni presidi e segnalata opportunamente;
- sia osservato quanto previsto dall'art. 10 del Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

PRESCRIVE CHE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. Fa carico al titolare della concessione ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possano essere arrecati a terzi per effetto dell'occupazione;
2. L'occupante deve adottare tutti gli accorgimenti idonei a non creare danno a manufatti ed arredi;

3. Al termine dell'occupazione il titolare della presente ha l'obbligo di provvedere alla completa rimozione delle installazioni, occupazioni ed opere e di rimettere il suolo pubblico in pristino stato;

4. Con eventuali PONTEGGI E RECINZIONI DI CANTIERE, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- i ponteggi non possono insistere, salvo particolari e relative prescrizioni o assenza di marciapiede, sulla carreggiata e devono poggiare su apposite mascelle in legno;
- i ponteggi dovranno essere adeguatamente ancorati in modo tale da assicurare la stabilità degli stessi;
- la struttura potrà essere realizzata a sbalzo ad un'altezza sul piano viabile non inferiore a m. 5,10;
- in difetto, ovvero nell'impossibilità materiale di garantire la predetta larghezza, dovranno essere presi accordi con l'Ufficio Traffico di questo Comando onde predisporre un idoneo corridoio, delimitato e protetto, per il passaggio in sicurezza dei pedoni. La presente dovrà essere tenuta presso il luogo di occupazione, a disposizione degli agenti delle forze di polizia.

ORDINA

DIVIETO DI ACCESSO E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA – ESCLUSI AUTOCARRI IN SERVIZIO PER CONTO del titolare della presente autorizzazione, nella via F. Filzi per i giorni 20 e 21 settembre 2017, dalle ore 07:00 alle ore 17:00;

• la ditta è incaricata della messa in opera della relativa segnaletica stradale provvisoria, conforme al C.d.S. e relativo regolamento di esecuzione rappresentando che in difetto lo stesso incorrerà nelle violazioni previste dall'art. 21 del predetto Codice prima dell'inizio lavori e rendere pubblica la presente ordinanza, apponendone copia sulla transenna di interdizione al traffico veicolare;

E' FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI OSSERVARE E FAR OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.

LA PRESENTE VIENE RILASCIATA A TITOLO TEMPORANEO ED E' REVOCABILE PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE.

L'INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI RIPORTATE NEL PRESENTE ATTO NONCHE' DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI COMPORTERA' LA DECADENZA DELLA CONCESSIONE CON IL VENIRE MENO DEGLI EFFETTI DELLA MEDESIMA

AVVERTE

- Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
- Che a norma dell'art. 3 c. 4° della L. 07/08/1990, n° 241, avverso alla presente Ordinanza, in applicazione della L. 06/12/1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. O entro 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
- Che in relazione al disposto dell'art. 37, c. 3° del C.d.S.-D.LGS. N° 285/1992, sempre nel termine dei 60 giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero dei Lavori pubblici, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del Reg. di esecuzione al C.d.S., DPR n° 495/1992.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 195, "Codice in materia di protezione dei dati personali". I dati personali sono raccolti per le finalità del procedimento per il quale la presente domanda è presentata, saranno trattati anche elettronicamente e comunicati, nei limiti e per le finalità consentiti, ai soggetti ai quali per Legge o Regolamento è prevista la trasmissione. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Titolare dei dati è il Comune, nella persona del Sindaco protempore.

Responsabile del trattamento dei dati è il Comandante della Polizia Locale di San Donaci.

Copia della presente viene inviata alla ditta Perrone Fernando Antonio, al Comando Stazione Carabinieri e al Sig. Sindaco.

San Donaci, 18 settembre 2017

IL COMANDANTE

f.to Ten. Vincenzo ELIA

(firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs n. 39/1993)